

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.Lgs. 387/2003 – Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Valperga. Titolare: Molino Peila S.p.A.

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 974-50217 del 10/12/2013:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di rilasciare alla Molino Peila S.p.A. P. IVA 00476350012 - con sede legale in Valperga Fraz. Gallenca 30, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 11.04.2012 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (idraulica), in Comune di Valperga nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 2) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle ivi indicate; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dalla Roggia di Favria, a sua volta derivata dal T. Orco, in Comune di Valperga, in misura di 2.200 l/s massimi e 1.849 l/s medi, per produrre sul salto di metri 3,00 la potenza nominale media di 54,41 kW – con restituzione nella medesima Roggia di Favria;

2) di approvare il progetto definitivo redatto da Studio ARPS allegato alla citata domanda in data 11.04.2012 e le successive integrazioni, costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

omissis

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

3) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;

4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

5) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- concessione di derivazione d'acqua pubblica ex D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R;
- permesso di costruire, ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. 447/1995;
- autorizzazione per interventi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ex D.Lgs. 42/2004;
- autorizzazione per interventi in zona sottoposta a vincolo archeologico, ex D.Lgs. 42/2004;
- autorizzazione in materia sanitaria;
- nulla contro per vincolo militare;
- parere di compatibilità ambientale e geomorfologica ex L.R. 56/1977, art. 31

6) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003;

6) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a

propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2);

7) di dare atto che, come indicato nel preventivo di connessione alla rete elettrica, il proponente ha dichiarato di essere intenzionato ad accedere alle condizioni previste dal Testo Integrato per lo Scambio sul Posto (TISP), di cui alla delibera ARG/elt n. 74/08 e s.m.i.;

8) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

9) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 2) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010;

10) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 5), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini.

In ogni caso, al fine di limitare le interferenze con la gestione irrigua del canale, è fatto obbligo di concordare con il Consorzio Ovest Orco le tempistiche e le modalità esecutive delle diverse fasi di realizzazione.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di riattivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

Le aree di cantiere dovranno essere limitate al minimo indispensabile. Dovranno essere minimizzati l'impatto acustico e la dispersione di polveri in fase di cantiere. All'interno del cantiere dovrà essere predisposto un sito per il lavaggio delle botti di calcestruzzo, prevedendo modalità per evitare inquinamenti delle acque e/o del suolo. Le aree di cantiere dovranno essere opportunamente ripristinate, con particolare riguardo alla tutela delle componenti suolo e vegetazione. Dovranno essere rispettati in ogni condizione di operatività dell'impianto i limiti di legge di impatto acustico diurni e notturni in funzione delle differenti classi d'uso del territorio. Dovranno essere tenuti in considerazione i risultati dell'analisi degli impatti ambientali e le misure di mitigazione previsti in progetto, in particolare per gli aspetti riguardanti la tutela dell'ambiente fluviale. Eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.Lgs 152/2006. Dovranno essere evitate in ogni caso contaminazioni da cemento delle acque della Roggia di Favria durante la realizzazione delle opere di presa e scarico. Per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto

prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro e nei cantieri mobili o temporanei;

11) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

12) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi, oltre che al Consorzio Ovest T. Orco e alla Cuorgnè srl;

13) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.